



ID 16703

# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
410/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 69 /DA del 20 FEB 2019

**Oggetto:** Contenzioso FERRARO GIUSEPPA/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione solo delle spese legali al distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO;

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO RG 1216/2014 tra le parti FERRARO GIUSEPPA Cod..Fisc. FRRGPP65C64F158B c/CAS, è stata emessa la sentenza n° 816/2017 del 20/07/2017, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento del risarcimento pari a 6 mensilità oltre interessi a favore dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 3138,50 oltre Oneri e per € 4579,44 da distrarsi a favore del legale Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, come da conteggio in calce;

Che per il pagamento della quota relativa al risarcimento Sig. Ferraro ha avviato azione esecutiva presso il Tesoriere dell'Ente a seguito del quale ha ottenuto l'assegnazione delle somme con Ordinanza 264/2015 e, pertanto, restano da pagare le spese di giudizio a favore del legale distrattario per una spesa complessiva di € 4579,44;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Dare Atto** che la somma dovuta alla Sig.ra Ferraro Giuseppa, quale risarcimento del danno pari a 6 mensilità è stata oggetto di assegnazione presso il Tesoriere dell'Ente;
- **Impegnare** la somma di € 4.579,44 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a CATANIA il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W la somma di € 4.579,44 al lordo della Rit.acc., come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 592 Atto 69/14 del 2018

Importo € 4.579,44

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 25-02-18 Il Funzionario

Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Sentenza Corte d'Appello di Messina 816/2017	
Avv., Giuseppe Tribulato	

Spese non impon.	
Onorari	€ 3.138,50
Spese generali	€ 470,78
CPA	€ 144,37
Tot. Imponibile	€ 3.753,65
IVA	€ 825,79
Tot. Fattura	€ 4.579,44
Ritenuta d'acconto 20% su € 3.609,28	€ 721,86
Netto da liquidare	€ 3.857,59

STUDIO LEGALE  
Avv. Giuseppe Tribulato

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Spett.le CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
Contrada Scoppo, 98122 Messina  
PEC: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

**Oggetto:** Procedimento Cas c/ Ferraro Giuseppa, messa in mora per il pagamento delle spese legali liquidate nella Sentenza n.816/2017 (RG. 1216/2014) dalla Corte di Appello di Messina, sezione lavoro.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato, con studio in Messina via Felice Bisazza n. 30 (tel: 090675520; fax 0906010208; pec: [studiotribulato@pec.giuffre](mailto:studiotribulato@pec.giuffre)) formula la presente al fine di richiedere il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza indicata in oggetto pari ad € 3.138,50 (di cui € 1.250,00 per il primo grado ed € 1.888,50 per il grado di appello), oltre accessori di fattura, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario.

Si chiede pertanto che il Consorzio in intestazione provveda, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, ad effettuare il pagamento di quanto dovuto come da seguente specifica:

- spese liquidate in Sentenza:	€ 3.138,50
- rimborso spese generali (15 %)	€ 470,77
- cpa (4%)	€ 144,37
- Iva (22%)	€ 825,80
Totalle	€ 4.579,44

Come detto si resta in attesa di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, chiedendo di effettuare il pagamento presso le coordinate bancarie di seguito indicate: Banca Intesa San Paolo, Messina, Viale Regina Elena n. 401 – ABI 03069 – CAB 16502 – C/C: 19157090159 – avv. Giuseppe Tribulato – IBAN: IT65 E030 6916502019157090159.

Si richiede, altresì, la trasmissione del Vostro Codice Univoco al fine di poter emettere la relativa fattura elettronica.

Si avvisa che in mancanza si procederà al recupero coattivo delle somme di cui sopra con aggravio di spese.

Distinti saluti.

Messina, 05 febbraio 2019

avv. Giuseppe Tribulato

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < studiotribulato@pec.giuffre.it >  
< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Richiesta pagamento spese legali sentenza n.816/2017 Corte d'Appello di Messina (Cas / Ferraro Giuseppa)

Martedì 05-02-2019 16:49:00

Si trasmette in allegato la richiesta di pagamento relativa alle spese legali liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Messina n.816/2017 (RG.n.1216/2014 – Cas c/ Ferraro Giuseppa).

Distinti saluti.

Studio legale avv. Tribulato

60/65

(S)

**Allegati:**

Richiesta\_pagamento\_spese\_legali\_(Cas - Ferraro\_Giuseppa).pdf

**Dati Tecnici:**

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 3050  
del 06-02-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
06 FEB. 2019		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

*→ CON.  
RAG.  
AA*

410/15

STUDIO LEGALE  
Avv. Giuseppe Tribulato  
Via Felice Bisazza n. 30  
98122 MESSINA - Tel. 090.675520  
Cod. Fisc. TRB GPP 69S28 C351W  
Partita IVA 01986540837

Sentenza n. 816/2017 pubbl. il 20/07/2017  
Questa sentenza è un'Apprezzazione RG n. 1216/2014  
R.G.E. 26/2015

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 21202  
del 09-10-2017 Sez. A



SEZIONE LAVORO

N° 816/17

Sez.

REPUBBLICA ITALIANA

N° 1216/14

Reg. Gen.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 3534/17

Cron.



La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

1 ) dott. A.T. Rizzo

Presidente

2 ) dott. L. Villari

Consigliere

3 ) dott. B. Catarsini

Consigliere rel.

all' udienza collegiale del 11 luglio 2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

F.I.m.43  
del 12/10/17  
Fase  
Graudo  
Allegato  
13/10/17  
h  
nella causa promossa da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale  
rappresentante, rappresentato e difeso da avv. D. Fortuna.....APPELLANTE

CONTRO

FERRARO GIUSEPPA, nt. a Messina il 24 marzo 1265, rappresentata e  
difesa dall'avv. G. Tribulato .....APPELLATA

03 OTT. 2017

OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal giudice del tribunale del  
lavoro di Patti n. 778/14 in data 2 aprile 2014.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti Ferraro  
Giuseppa chiedeva dichiararsi illegittimità della clausola appositive del  
termine ai contratti di lavoro intercorsi con il Consorzio per le Autostrade  
Siciliane (C.A.S.) e che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del  
danno.

*Mee*  
1 *Pec*

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
09 OTT. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Nella resistenza di controparte, che avversava le domande, il giudice monocratico, in integrale accoglimento dell'istanza, dichiarava l'illegittimità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro stipulati nell'arco temporale dal 2000 al 2011 e condannava l'ente convenuto al risarcimento del danno commisurato ad una somma pari a 22 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese giudiziali. Evidenziava il primo giudice che, per alcuni contratti, non era stata neppure adottata la forma scritta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in data 2 ottobre 2014, articolato su distinti motivi e chiedeva la riforma della sentenza impugnata, spese vinte.

Si costituiva Ferraro Giuseppa chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All' udienza odierna la causa veniva decisa come da separato dispositivo, sulle conclusioni dei procuratori delle parti sopra richiamate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'appello il CAS si duole dell'errata applicazione dell'art. 1 del D. Lgs n. 368/01. Rileva l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere illegittimo il termine apposto ai contratti, per violazione della citata disposizione, in ragione della mancata specificità delle ragioni produttive, organizzative, tecniche o sostitutive che giustificherebbero il ricorso a tale tipologia contrattuale.

Prima di valutare il suddetto motivo di appello occorre evidenziare che, nel caso di specie, si è in presenza di una molteplicità di contratti di lavoro a termine che, in parte, ricadono sotto il vigore della L. n. 230/62 e, in parte, nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 368/01 ma che,

ciononostante, il giudice monocratico ha valutato tutti secondo la disciplina successiva. Occorre, pertanto, procedere ad una disamina della legittimità del termine apposto ai singoli contratti, dei quali vi è prova scritta, secondo la normativa *ratione temporis* applicabile.

La L. n. 230/62 individuava le fattispecie specifiche in cui era possibile fare ricorso a tale tipo di contratto, imponendo al datore di lavoro la prova in ordine all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale. Nel caso di specie il datore di lavoro non ha provato ricorresse, relativamente alla stipula del primo contratto, alcuno dei casi tassativamente elencati all'art.1 della L. n. 230/62, attinenti "*la speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale, la necessità di sostituire lavoratori assenti per i quali sussisteva il diritto alla conservazione del posto (individuando il nominativo e la causa della sostituzione), la necessità di svolgimento di un servizio definito e preordinato nel tempo avente carattere straordinario o occasionale*". Nessuna delle dette ipotesi era configurabile, nel caso in esame, nella indicazione dei motivi che avevano indotto alla stipula dei contratti né alcuna prova in tal senso ha mai fornito parte datoriale. Il primo contratto stipulato in data 6 agosto 2000, come del resto anche quelli successivi, veniva motivato dalla necessità di sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi. Invero le paventate "temporanee esigenze" non possono essere ricondotte ad alcuna delle ipotesi tipiche previste dalla richiamata normativa sicché il termine apposto ai contratti stipulati fra il 6 agosto 2000 e il 18 gennaio 2003 (i primi 3 contratti) deve senz'altro ritenersi illegittimo. A ciò si aggiunga che, avendo l'appellata precisato nel corso del giudizio, che in relazione ad alcuni rapporti, specificamente indicati, il contratto a termine non era stato stipulato per iscritto, senza che, di converso, il Consorzio abbia contestato la circostanza ovvero fornito

prova diversa del rispetto del requisito di forma, l'ultimo dei rapporti conclusi nel vigore della L. n. 230/62 (dal 21 ottobre 2002 al 18 gennaio 2003) è in radice nullo per carenza della forma scritta, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.368/01.

Quanto ai contratti successivi (si tratta di ben 10 contratti stipulati fra il 7 novembre 2003 e il 21 settembre 2011) va rilevato che risultano carenti della forma scritta ben quattro rapporti a termine (dal 5 agosto 2007 al 18 settembre 2007, dal 6 maggio 2010 al 19 giugno 2010, dal 3 agosto 2010 al 16 settembre 2010 e dal 8 agosto 2011 al 21 settembre 2011) e, pertanto, essi devono ritenersi radicalmente nulli. Sul punto il CAS, specificamente onerato della produzione dei contratti, ha comunicato di non essere in grado di reperirli e, pertanto, deve ritenersi accertato che i richiamati rapporti non sono stati assistiti dalla forma scritta.

Quanto ai contratti stipulati nell'osservanza del requisito formale, la nuova disciplina, sostituendo al precedente regime di tassatività dei casi di legittima apposizione del termine previsto dalla abrogata l.n. 230/62 (poi temperata dall'art. 23 della l.n. 56/87 che conferiva alle parti sociali una vera e propria "delega in bianco" per l'introduzione di nuove e diverse ipotesi giustificative del termine) un sistema fondato sulla previsione di una clausola generale, nell'ambito della quale il datore di lavoro ha il potere di indicare in concreto le esigenze che giustifichino l'apposizione del termine, impone un'esigenza di concreta specificazione delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, che diviene ancor più necessaria, in presenza di un assoluto ridimensionamento del ruolo della contrattazione collettiva nell'individuazione di nuove fattispecie di assunzione a tempo determinato, essendo ormai attribuito agli accordi sindacali soltanto il potere di derogare al divieto di apposizione del termine al contratto di



lavoro nell'ipotesi specifica e marginale di cui alla lettera b) dell'art. 3 del D. Lgs. 368/01.

Deve, infatti, evidenziarsi che, mentre nel vigore della l.n. 56/87, la valutazione preventiva effettuata dalle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituiva garanzia sufficiente di legalità ed efficace presidio a garanzia dei diritti dei lavoratori, l'unico possibile controllo di effettività delle ragioni enunciate dal datore di lavoro nel vigore della nuova disciplina è, ormai, deferito all'autorità giudiziaria.

A ragione di ciò il comma 2 della disposizione sopra richiamata impone un grado di specificazione delle ragioni che legittimano l'apposizione del termine, idoneo a consentire la verifica del collegamento causale tra l'esigenza temporanea indicata nel contratto e l'assunzione a termine del singolo lavoratore, con la conseguenza che una siffatta verifica è preclusa nel caso di utilizzo di formule di carattere generale che non evidenzino la concreta incidenza dell'assunzione nell'ambito del contesto lavorativo in cui il lavoratore assunto a termine verrà inserito. Soltanto nel caso in cui sia assolta tale esigenza di adeguata specificazione sarà onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza delle ragioni specificamente enunciate e della loro concreta riferibilità alla singola fattispecie contrattuale. Il requisito della specificità delle ragioni di apposizione del termine, oltre ad essere contenuto nell'art. 1 comma 2 citato, è richiamato dall'art. 4 comma 2 in relazione all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustifichino l'eventuale proroga del termine e, pertanto, *a fortiori* e in virtù del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'esigenza di specificità deve anzitutto riguardare le ragioni originarie legittimanti l'apposizione del termine.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2279/10, ha evidenziato la necessità di *esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal*

*contratto alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l'effettiva sussistenza nonché la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo (n.368/01), estendendo la valutazione non solo all'interno della prima parte della causale denunciata nel contratto di lavoro a tempo determinato. Con la citata sentenza i giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che nel caso in cui la causale apposta al contratto risulti sufficientemente specificata, l'onere probatorio relativo all'effettiva ricorrenza nel caso degli elementi così individuati, ivi compresa l'effettiva destinazione del lavoratore nel corso del rapporto presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e le mansioni conseguenti, graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base della documentazione ritualmente acquisita al processo e della prova testimoniale eventualmente dedotta.*

*Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sentenze 26 gennaio 2010 n. 1576 e n. 1577 l'onere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate.*

*Tale onere ha l'evidente scopo di imporre una specificità tale da consentire la riconducibilità del termine alle esigenze riconosciute dalla legge già al momento della stipula del contratto di lavoro. Impone, altresì, che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato, ossia con riguardo, di volta in volta, all'ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione ovvero alle*



mansioni del lavoratore da sostituire, secondo un controllo giudiziale eseguito secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Orbene ritiene questo Collegio che l'espressione generica dedotta dal C.A.S. nella stipula dei contratti a termine non potesse consentire un valido controllo almeno fintanto che le parti sociali non hanno preso consapevolezza delle esigenze aziendali e ne hanno verificato la sussistenza.

Ciò è avvenuto allorquando il Consorzio ha provveduto, d'intesa con le OO.SS aziendali, con delibera 19/AS del 18-11-2002, a formare una unica graduatoria di lavoratori stagionali per il reclutamento del personale con la qualifica di A.T.E., recependo l'accordo nazionale del 20-7-2002 tra la società autostrade e le OO.SS. nazionali che avevano stabilito la necessità, appunto, di costituire un'unica graduatoria per la copertura delle esigenze di contratto a tempo determinato al fine di individuare annualmente una quota di personale cui garantire un periodo minimo annuale di lavoro a tempo determinato da avviare al lavoro sulla base degli effettivi fabbisogni dell'azienda, una volta effettuata la programmazione ferie di ogni singola unità produttiva e l'analisi dei fabbisogni relativi alla crescita del traffico nel periodo estivo in ogni unità produttiva.

Trasfondendo, infatti i richiamati principi nella fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte va rilevato che, nei contratti stipulati fra le parti in forma scritta, a partire dall'anno 2003, l'onere motivazionale è stato esplicitato attraverso il riferimento alla necessità di "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi", trattandosi di necessità ben note alla ricorrente in primo grado che è stata assunta proprio attingendo alla graduatoria, formata di intesa con le organizzazioni sindacali, appositamente predisposta per sopperire alle esigenze di assunzione stagionale. In considerazione di tali circostanze l'onere di specificità sarebbe assolto.



Orbene deve ritenersi ammissibile, in linea generale, la possibilità di accertare, attraverso un rinvio *per relationem* agli accordi sindacali richiamati nel contratto, l'effettiva riferibilità dell'assunzione specifica alle ipotesi contrattuali, purché tuttavia tali ragioni siano adeguatamente e sufficientemente specificate nel contratto individuale (v. Corte di Cassazione n. 23.702/13). Tuttavia nel caso di specie la questione assume caratteri peculiari in ragione del fatto che, se per un verso nessun rinvio *per relationem* viene operato nei contratti individuali di lavoro, tuttavia per altro verso, deve ritenersi incontestabile la conoscenza, da parte della lavoratrice, delle ragioni organizzative che hanno giustificato la sua assunzione, risalenti ad una specifica intesa intercorsa tra il Consorzio e le organizzazioni sindacali volta a regolamentare l'assunzione di lavoratori stagionali per sopperire alla crescita del traffico nel periodo estivo ovvero in altri periodi di più intensa attività stagionale, in ogni unità produttiva, esigenza che aveva determinato la predisposizione di una graduatoria apposita da cui attingere per il soddisfacimento di tali esigenze e che solo l'inserimento della Ferraro in essa, a seguito di sua specifica richiesta, ne ha consentito l'assunzione. Per quanto sin qui detto deve ritenersi che la predetta aveva piena conoscenza delle ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale e che il riferimento alle "temporanee esigenze" del servizio di esazione pedaggi, riferito ad un periodo che, di volta in volta, è effettivamente coincidente o precedente la stagione estiva o con quella precedente il più intenso traffico del periodo natalizio in conformità alle esigenze per la cui assunzione era stata predisposta apposita graduatoria, nel rispetto dei criteri di precedenza fissati di intesa con le OO.SS., rende legittima la clausola appositiva del termine.



Con il secondo motivo il Consorzio censura l'impugnata sentenza nella parte in cui era stata condannata al risarcimento del danno in assenza di specifica prova.

Giova, al riguardo, premettere che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 19/3/1999 e recepito dalla direttiva n. 70/99/CEE, aveva l'obiettivo di *"migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato"*.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione della ricordata normativa comunitaria, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha precisato (sentenza del 4/7/2006, causa C 212/04) che l'accordo predetto e la direttiva con la quale è stato recepito non contengono alcuna disposizione che ne limiti il campo di applicazione ai contratti di lavoro conclusi nel settore privato e che, anzi, dalla formulazione delle clausole 2 (definizione del contratto di lavoro a termine) e 3 (definizione di lavoratori a tempo determinato), nonché dalla indicazione delle fattispecie sottratte alla sua applicazione (clausola 2 n. 2), può desumersi che lo stesso include tutti i lavoratori senza che possa operarsi distinzione alcuna sulla base della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Ed ancora la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza del 4/7/2006 (in controversia riguardante la Grecia), ha precisato che in base alla normativa comunitaria gli stati membri hanno l'obbligo di adottare una delle misure previste dalla clausola 5 n. 1 da a) a c), ossia *"dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata*

*massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti".*

Al tempo stesso ha chiarito che la direttiva comunitaria non pone allo stato membro l'obbligo di prevedere la conversione quale sanzione per l'abusivo ricorso al contratto a termine, ma che proprio l'obbligo di attuazione della clausola 5 impone, al fine di renderlo effettivo, che l'abuso debba essere adeguatamente sanzionato al fine di cancellare la violazione del diritto comunitario che proprio dalla mancanza di adeguata sanzione verrebbe sostanzialmente vanificato.

*La Corte ha quindi concluso che "l'accordo quadro dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi ultimi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per quanto riguarda i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico".*

La Corte di Giustizia CE, con sentenza della sez. II 7 settembre 2006 n. 53 ha così statuito: "la clausola 5 dell'accordo quadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico.



Tuttavia, come risulta dal punto 105 della citata sentenza Adeneler, affinché una normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che vieta, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione.

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, occorre ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure enumerate in tale disposizione e dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti.

Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto comunitario non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro (sentenza Adeneler).

Anche se le modalità di attuazione di siffatte norme attengono all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (princípio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento



*giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12, nonché Adeneler).*

*53 Ne consegue che, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario. Infatti, secondo i termini stessi dell'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono <prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla [detta] direttiva> (sentenza Adeneler).*

Può chiedersi, allora, se per ricondurre la normativa nazionale, che non contiene una specifica disposizione a titolo risarcitorio o indennitario per il ricorso abusivo al contratto a tempo determinato nel settore pubblico, a conformità con il diritto comunitario non possa prendersi spunto dalle modifiche che la Legge 6.8.2008 n. 133 di conversione del D.L. 25.6.2008 n. 112 ha apportato al D.Lgs 368/2001 in particolar modo con l'introduzione dell'art. 4 bis ("Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine") secondo il quale "Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".

La circostanza che nel settore privato, sia pure in via transitoria e con effetti sui soli giudizi in corso, alla conversione del rapporto si sia sostituita una misura indennitaria, può indurre a ritenere che anche nel settore pubblico nelle medesime ipotesi debba essere riconosciuto al lavoratore un importo variabile di analogo ammontare a titolo di indennità a prescindere dalla prova della esistenza di un danno.

In sostanza la richiamata disposizione costituisce norma "interna" che può essere considerata equivalente ad una delle misure di prevenzione enunciate nella clausola 5, n. 1, lett. a-c, dell'accordo quadro al fine di trasporre correttamente la direttiva 1999/70.

Del resto il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri non è illimitato e, in particolare, non può in alcun caso arrivare a pregiudicare lo scopo o l'effettività dell'accordo quadro (sentenza Adeneler, Sentenza Angelidaki). Su analoga questione si è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione sezione lavoro con sentenza del 30 dicembre 2014 n. 27481 che ha escluso qualunque contrarietà dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 sia alla Costituzione che alla normativa comunitaria.

Con l'ordinanza 12 dicembre 2013 (Papalia, C-50/13), la CGUE ha richiamato la propria copiosa giurisprudenza in materia di abuso di contratti a termine nel settore pubblico, secondo cui la clausola 5 dell'accordo quadro in oggetto non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce nemmeno le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia (v. CGUE sentenze 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C- 53/04; 7 settembre 2006, Vassallo, C-180/04; 4 luglio 2006, Adeneler e altri, C-212/04; ordinanza 1



ottobre 2010, Affatato, C-3/10; 3 luglio 2014, Flamingo, C-362/13, C-363/13 e C-407/13 - riunite, 26 gennaio 2012, Kuciuk, C- 586/10).

Pertanto, quando il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui siano stati comunque accertati abusi, spetta alle autorità nazionali, in virtù del principio di autonomia procedurale, adottare misure che debbano rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente, effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro. Le suddette misure, tuttavia, non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della direttiva 1999/70, secondo cui gli Stati membri devono "prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla detta direttiva".

Pertanto, in assenza di una normativa che consenta la conversione del rapporto quale misura atta a prevenire l'abuso occorre verificare se siano, dal sistema, ricavabili altre misure conformi al principio di effettività della tutela esistente per i lavoratori del settore pubblico assunti con contratto a tempo determinato. Detta misura è rappresentata dal risarcimento del danno che, tuttavia, per poter essere considerata misura equivalente ed effettiva non può essere valutata mediante il richiamo alla normativa generale dello stato italiano che richiede una prova specifica del danno sofferto da parte dell'avente diritto, come statuito dalla CGUE, investita della questione a seguito delle diverse soluzioni della questione, offerte all'interpretazione della Corte suprema di cassazione.



La CGUE affermato il principio secondo cui per un lavoratore del settore pubblico sarebbe impossibile fornire le prove richieste dal diritto nazionale al fine di ottenere un siffatto risarcimento del danno, poichè gli si imporrebbe di fornire, segnatamente, la prova della perdita di opportunità di lavoro e quella del conseguente lucro cessante.

Una simile prova, che esclude qualsiasi possibilità di presunzioni d'esistenza di un danno esigendo dal lavoratore la dimostrazione concreta del danno medesimo si pone in contrasto con la giurisprudenza della CGUE, secondo cui il danno risarcibile a causa della violazione di una norma contenuta nella direttiva 1999/70 deve derivare immediatamente e direttamente dalla violazione delle norme finalizzate alla tutela dei lavoratori precari.

La CGUE ha, pertanto, ritenuto che, potendo la prova richiesta in diritto nazionale rivelarsi difficilissima, se non quasi impossibile da produrre da parte di un lavoratore, non si può escludere che questa prescrizione sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte di questo lavoratore, dei diritti attribuitigli dall'ordinamento dell'Unione e, segnatamente, del suo diritto al risarcimento del danno sofferto, a causa dell'utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27481/14 ha così statuito "fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salvo l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione - il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni

  
15



"imperative", deve essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di "danno comunitario".

In altri termini, si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro - che può provare l'esistenza di eventuali ripercussioni negative evitabili dall'interessato che possono essere escluse - mentre l'interessato deve limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze "falsamente indicate come straordinarie e temporanee" essendo esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito (senza riguardo, quindi, ad eventuale aliunde perceptum).

Pertanto, dal punto di vista probatorio, salva restando la possibilità per il lavoratore di fare ampio uso della prova presuntiva, dall'ordinanza Papalia si desume che il regime probatorio da applicare dovrebbe essere analogo - mutatis mutandis - a quello che si applica per le discriminazioni (in base alla normativa UE, vedi per tutti: L. n. 125 del 1991, art. 4), secondo cui basta che il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una situazione di abusivo ricorso ai contratti a termine in suo danno, spettando alla amministrazione convenuta l'onere di provare l'insussistenza dell'abuso.

Deve essere, peraltro, considerato che se il ristoro deve essere completo - sia per quanto riguarda il danno da perdita di lavoro inteso in senso ampio sia per quel che concerne gli aspetti retributivi - lo stesso diritto UE richiede che si tratti di un ristoro proporzionato alla singola fattispecie.

A tal fine, pertanto, si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro



*contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.*

*Ma si dovrà anche considerare il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (estensibile all'adempimento degli specifici obblighi di comportamento stabiliti dalla legge a carico della pubblica amministrazione, anche in ambito contrattuale), quale espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di espresse previsioni di legge: con la conseguenza della risarcibilità del danno derivato dall'inadempimento dovuto ad una tale violazione (Cass. 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. 26 agosto 2008, n. 21250).*

A fronte delle diverse soluzioni prospettate dai giudici di merito e di legittimità, in ordine all'entità del danno risarcibile, individuato, in alcune pronunce, con riferimento all'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 commi quarto e quinto della L. n. 300/70 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92/12) e, in altre, ancorando il risarcimento all'art. 32 commi 5 e 7 della L. n. 183/210 ovvero all'art. 8 della L. n. 604/66) si è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5072/16 del 15 marzo 2016 che ha, anzitutto, ribadito il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego (anche in ragione di precisi vincoli costituzionali per il legislatore ordinario), sancito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (il cui disposto non è stato modificato dal decreto legislativo n. 368/01), anche alla luce dei nuovi commi 5 ter e 5 quater introdotti all'art. 36 su richiamato dal decreto legge n. 101/13 convertito in L. n. 125/13 che, nel prevedere in ipotesi di illegittima apposizione del termine, una responsabilità erariale e

dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni di legge ha, per tal fatta, istituito una misura energica (così come richiesto dalla Corte di giustizia con sentenza 26 novembre 2014 C-22/13 ss. Mascolo), fortemente dissuasiva al fine di contrastare l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.

Ha, poi, evidenziato la Corte che il danno da risarcire non è costituito dalla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché "una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso di rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire che tramite concorso pubblico" tanto che lo stesso "art. 36 comma 5 del decreto legislativo 165/01 definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro". Ne consegue che il danno risarcibile non è quello da mancata conversione, ovvero da perdita del posto di lavoro. Riflessione che induce ad escludere la commisurazione del risarcimento all'indennità di cui all'art. 18 della L. n. 300/70

Come precisato dalla Corte nella sentenza da ultimo richiamata il lavoratore che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione di esso o nel caso di ricorso abusivo a tale fattispecie contrattuale subisce effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi (p.13). L'evenienza ordinaria è costituita dalla "perdita di chances risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungate) impiego a termine abbia fatto perdere lavoratore altre occasioni di lavoro stabile", pur non potendosi escludere danni ulteriori, ad esempio derivanti dalla prolungata precarizzazione il cui onere probatorio grava interamente sul lavoratore.



E allora "l'individuazione di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di illegittimo licenziamento in cui sia ordinata alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della L. n. 300/70 né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice riassunzione ex art. 8 della L. n. 604/66 e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (art. 1 L. n. 92/12 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutta alle crescenti, art. 3 del decreto legislativo n. 23/15)."

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione la fattispecie omogenea è rappresentata dall'art. 32 comma 5 della L. n. 183/10 che, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato prevede un risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/66 (in senso conforme Corte di Cassazione n. 19371/13). In senso conforme si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 17/02/2017 n. 4275.

L'esonero del lavoratore dalla prova del danno costituisce, dunque, misura dissuasiva e strumento di rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico (come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), salvo restando impregiudicata la possibilità di provare ulteriori danni (*nel caso in cui le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato di quello previsto, nella misura massima prevista dal richiamato art.*



32). Non trascura questa Corte di considerare che in ordine al criterio risarcitorio limitato i parametri di cui al richiamato art. 32 il tribunale di Trapani, con ordinanza del 5 settembre 2016, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sotto l'aspetto della violazione del principio di Equivalenza delle Tutele tra il settore pubblico a quello privato ma, allo stato, gli arresti giurisprudenziali cui questa Corte intende conformarsi, confermano l'idoneità della tutela apprestata dell'art. 32.

Non ritiene questa Corte che debbano essere compensati danni ulteriori, non avendo la Ferraro dato prova né di avere perso opportunità lavorative nel tempo in cui è stata impiegata alle dipendenze del Consorzio con ripetuti contratti a tempo determinato, né derivanti dal tempo verosimilmente necessario per trovare un nuovo lavoro. A tale ultimo proposito va rilevato che, nella fattispecie concreta, un eventuale danno conseguente alla ricerca di un'ulteriore occupazione lavorativa viene richiesto, in definitiva, quale danno presunto, senza alcuna dimostrazione concreta del fatto che l'appellata abbia conseguito un siffatto danno nel periodo successivo alla scadenza dell'ultimo contratto a termine, tenuto conto che all'epoca ella aveva 46 anni.

Ne discende, per quanto sin qui motivato, che alla Ferraro va, comunque, riconosciuta un'indennità, "forfettizzata" e "omnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 32 comma 5 della L. n.183/10 va commisurata, tenuto conto dell'illegittima del termine apposto a n. 7 contratti, a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal maturato al soddisfo.

Quanto alle spese del complessivo giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ne va disposta la compensazione in ragione di metà, condannando il Consorzio al pagamento della restante quota, come da dispositivo che segue. Con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.



P.Q.M.

la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza emessa dal giudice del tribunale del lavoro di Patti n. 778/14 in data 2 aprile 2014, nei confronti di Ferraro Giuseppa, uditi i procuratori delle parti, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara l'illegittimità del termine apposto ai seguenti contratti:

dal 6 agosto 2000 al 3 novembre 2000;

dal 20 giugno 2001 al 17 settembre 2001;

dal 21 ottobre 2002 al 18 gennaio 2003;

dal 5 agosto 2007 al 18 settembre 2007;

dal 6 maggio 2010 al 19 giugno 2010;

dal 3 agosto 2010 al 16 settembre 2010;

dal 8 agosto 2011 al 21 settembre 2011;

e condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane a corrispondere a Ferraro Giuseppa, a titolo di risarcimento danni, un'indennità commisurata a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal maturato al soddisfo;

compensando tra le parti le spese giudiziali in ragione di metà pone la residua quota a carico dell'appellante, liquidandola in € 1250,00 oltre spese generali Iva e cpa per il primo grado e in € 1888,5, oltre spese generali Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. G. Tribulato.

Messina 11 luglio 2017

il Consigliere est.

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 20 luglio 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppe Pajno

21

IL CANCELLIERE  
(Giuseppe Pajno)



**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrenvi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato *Giuseppe Tamburato*

nell'interesse di *Ferrara Giuseppe L. Ristottero*

*Messina, 16 AGO. 2017*

*(Avvocato)  
Tamburato*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Giuseppe PAJNO)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con  
formula esecutiva. *16 AGO. 2017*

*Messina, 16 AGO. 2017*

*IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Giuseppe PAJNO)*



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il suesteso atto a:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Contrada Scoppo 98124 Messina.

*Mess. Uff. Not. coll.  
Uff. Uff. coll.  
Anno 2018  
Uff. coll.*

## RIEPILOGO SOMME DOVUTE

Proc. R.G.E. 264/2015 Tribunale Civile di Messina, Ufficio Esecuzioni Mobiliari  
Ordinanza di assegnazione somme del 29/09/2017

Debitore esecutato: CONSORZIO PER LE AUSTRADE SICILIANE;

Terzo pignorato: UNICREDIT S.p.a.

Come da Voi richiesto si riepilogano le somme dovute ai miei assistiti in virtù della Ordinanza del 29/09/2017 evidenziando come alcuni dei creditori assegnatari chiedono la rettifica (in diminuzione) delle somme assegnate in virtù della sopravvenuta modifica dei titoli portati ad esecuzione rispetto alla data di assunzione in riserva del procedimento (20/01/2017), come nel dettaglio di seguito indicato:

- 1) **MANDANICI GAETANA**, nata a Castroreale il 30/03/1957 (MNDGTN57C70C347E); somma assegnata € 8.636,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 210,22; **totale dovuto € 8.849,63**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT65 M076 0116 5000 0005 0165 430.
- 2) **IMPALA' DOMENICA**, nata a San Filippo del Mela il 22/07/1968, (MPLDNC68L62H842F); somme assegnate € 21.940,28 + € 35.455,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari rispettivamente ad € 533,86 + € 862,73; **totale dovuto € 58.792,57**; la sig.ra Impalà Domenica risulta pertanto assegnataria di due importi e per entrambi nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT52 A089 5482 3700 0800 0011 003.
- 3) **CAPORLINGUA GRAZIA**, nata a Messina il 14/02/1962 (CPRGRZ62B54F158X); somma assegnata € 13.000,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 316,53; **totale dovuto € 13.325,72**; nessuna ritenuta irpef va applicata; essendo la cliente fuori Messina per esigenze familiari ci si riserva di allegare la relativa dichiarazione nonché di fornire le coordinate bancarie dove effettuare il bonifico;
- 4) **ALIBERTI SANTA**, nata a Villafranca Tirrena il 15/11/1952 (LBRNSNT52S55L950X); somma assegnata € 24.898,97 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 605,86; **totale dovuto € 25.504,83**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT59 G020 0882 6400 0010 4872 552.
- 5) **BENVENGA ANGELA**, nata a Barcellona P.G. il 16/03/1962 (BNVNGL62C56A638L); somma assegnata € 12.994,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 316,19; **totale dovuto € 13.310,93**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT42 X076 0116 5000 0100 5371 032.
- 6) **FERRUCCIO ROSALIA ANTONELLA**, nata a S. Agata di Militello il 14/05/1961 (FRRRLN61E54I199T); somma assegnata € 15.989,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 389,07; **totale dovuto € 16.378,73**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT94 T020 0832 9740 0143 6472 662.

- 7) **LOMBARDO PINA MARIA**, nata a Tripi (ME) l'11/07/1956 (LMBPMR56H51L431A); somma assegnata € 10.038,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 244,26; **totale dovuto € 10.282,77**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT34 F076 0116 5000 0007 9748 059.
- 8) **SAPORITA ANNA MARIA**, nata a Milazzo il 16/06/1965 (SPRNMR65H56F206J); somma assegnata € 10.089,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 245,50; **totale dovuto € 10.334,78**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT04 A076 0116 5000 0005 2215 274.
- 9) **BARRILA' GIOVANNA**, nata a Messina il 27/06/1966, (BRRGNN66H67F158Y); somma assegnata € 16.775,87 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 408,21; **totale dovuto € 17.184,08**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT66 W076 0116 5000 0005 5461 362.
- 10) **LO MUTO GIOVANNI**, nato a Vibo Valentia il 02/01/1963 (LMTGNN63A02F537B), **LO MUTO FEDERICA**, nata a Messina il 15/10/1988 (LMTFRC88M55F158X), **LO MUTO GIULIA**, nata a Messina l'11/01/1994 (LMTGNN63AO2F537B) quali eredi della sig.ra MAZZA ANNUNZIATA, nata a Messina il 12.02.1961 (MZZNNZ61B52F158X) e deceduta in Messina il 16 novembre 2014; somma assegnata € 10.063,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 244,86; **totale dovuto € 10.307,88** (pro quota € 3.435,96); nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con n. 3 bonifici pari ad € 3.435,96 cadauno sulle seguenti coordinate bancarie intestate ai clienti: IT09 K020 0882 6400 0030 0495 095 (Lo Muto Giovanni); IT14 Q020 0832 9740 0132 8941 238 (Lo Muto Federica); IT55 Q020 0882 6400 0010 2767 183 (Lo Muto Giulia).
- 11) **SIOTTO DIONIGIA**, nato ad Orune il 10/02/1953 (STTDNG53B50G147T); somma assegnata € 43.388,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 417/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 383/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preceppo, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;
- 12) **CRISAFI FRANCESCO**, nato a Villafranca Tirrena il 08/03/1956 (CRSFNC56C08L950M); somma assegnata € 47.718,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 417/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 383/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preceppo, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;
- 13) **SCAVITTO FRANCESCA**, nata a Messina il 19/08/1959 (SCVFNC59M59F158Q); somma assegnata € 43.772,08 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014.

Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 417/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 383/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preцetto, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;

14) **FOCA MARGHERITA**, nata a Treviglio il 20/12/1943 (FCOMGH43T60L400K); somma assegnata € 44.561,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 417/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 383/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preцetto, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;

15) **CORDARO ANNA MARIA**, nata a Messina il 05/03/1965 (CRDNMR65C45F158S); somma assegnata € 42.372,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 420/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 382/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preцetto, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;

16) **MIANO PAOLA**, nata a Roccalumera il 18/11/1947 (MNIPLA47S58H418B); somma assegnata € 30.968,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 420/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva annullato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 382/2017; risulta pertanto venuto meno il diritto a percepire le relative somme ad eccezione delle spese di preцetto, parimenti assegnate per € 459,62 di cui se ne chiede l'assegnazione. Ci si riserva di allegare la dichiarazione di rinuncia nonché di distrazione delle predette spese allo scrivente procuratore;

17) **SCIORTINO ANGELA**, nata a Guardavalle (CZ) il 28/11/1965 (SCRNGL65S68E239V); somma assegnata € 61.723,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 777/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva parzialmente modificato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 259/2017 (mensilità dovute a titolo risarcitorio ridotte da n. 22 a numero 12 con conferma delle spese legali liquidate in primo grado e precettate pari ad € 4.238,74); le somme ad oggi dovute e di cui la Sciortino Angela richiede l'assegnazione sono pertanto pari ad € 28.406,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari ad € 3.600,84 per un totale di capitale, interessi e rivalutazione pari ad € 32.007,72; totale dovuto € 36.246,46 [€ 32.007,72 + € 4.238,74 di spese legali primo grado e preцetto]; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT30 Q076 0116 5000 0103 1833 799.

18) **POLIZZOTTO FRANCESCO**, nato a Messina il 24/11/1971 (PLZFNCT1S24M211T); somma assegnata € 66.721,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 1.623,51; **totale dovuto € 68.345,33;** nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della

dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate al cliente: IT72 I076 0103 3840 0003 8682 430.

19) **FERRARO GIUSEPPA**, nata a Messina il 24/03/1965 (FRRGPP65C64F158B); somma assegnata € 61.723,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014. Si rende noto che il titolo portato ad esecuzione (sentenza n. 778/2014 del Tribunale di Messina sezione lavoro) veniva parzialmente modificato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 816/2017 (mensilità dovute a titolo risarcitorio ridotte da n. 22 a numero 6); le somme ad oggi dovute e di cui la sig.ra Ferraro Giuseppa richiede l'assegnazione sono pertanto pari ad €14.203,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari ad € 1.796,77 per un totale di capitale ed interessi di € 16.000,21 cui vanno aggiunte le spese di preceitto pari ad € 590,94; **totale dovuto € 16.591,15**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT85 J076 0116 5000 0006 5892 531.

20) **GREGORIO TIZIANA**, nata a Castroreale il 20/02/1971 (GRGTZN71B60F158A); somma assegnata € 13.124,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/11/2014 pari ad € 319,34; **totale dovuto € 13.443,55**; nessuna ritenuta irpef va applicata in virtù della dichiarazione in allegato; si chiede il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla cliente: IT31 C010 3082 6310 0000 1062 958.

**Il GE assegnava al sottoscritto quale procuratore distrattario la somma di € 7.880,00 oltre spese generali iva e cpa per un totale di € 11.497,86** per spese legali. Si allega il preavviso di parcella comprensivo di ritenuta d'acconto e si richiede di effettuare il bonifico sulle seguenti coordinate intestate allo scrivente: IT65 E030 6916 5020 1915 7090 159.

Si allegano le dichiarazioni personali dei clienti con annesso documento di riconoscimento dalle quali si evince il diritto all'esenzione dalla ritenuta irpef.

Distinti saluti  
Messina, 10/10/2017

avv. Giuseppe Tribulato

